

**«CGA estensione della garanzia»
Edizione 2/2020**

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per il contratto d'assicurazione collettiva tra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo, in qualità di assicuratore e la Suisse Alpine Service AG in qualità di stipulante.

1. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia dopo la scadenza della garanzia legale o la scadenza per contratto di due anni, ossia 24 mesi dopo l'entrata in funzione o l'acquisto del dispositivo assicurato e termina:

- alla conclusione del terzo anno dall'acquisto;
- in caso di danno totale.

2. Revoca dell'assicurazione

La revoca dell'assicurazione è consentita entro 7 giorni dalla data di acquisto della cosa assicurata da parte della persona assicurata, purché fino ad allora non sia stato denunciato nessun caso di sinistro. Con la dichiarazione di revoca l'assicurazione si estingue. Il premio riscosso sarà rimborsato alla persona assicurata.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

4. Persona assicurata

La persona assicurata è titolare del certificato d'assicurazione e della prova d'acquisto dell'apparecchio assicurato, a condizione che sia residente in Svizzera.

5. Oggetto assicurato

Assicurato è l'orologio sportivo indicato sulla ricevuta d'acquisto rilasciata dal rivenditore con marca, tipo e numero di serie. La copertura può essere stipulata solo in concomitanza con il contratto di acquisto dell'apparecchio in questione.

Affinché sia valida la copertura assicurativa, per ciascun dispositivo vanno adempiuti i seguenti criteri:

- Il dispositivo assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona con essa convivente;
- L'apparecchio assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

L'assicurazione vale anche per l'apparecchio sostitutivo, se l'apparecchio assicurato deve essere sostituito in seguito a una richiesta di garanzia (garanzia del produttore e del venditore).

6. vendita dell'apparecchio

In caso di vendita del apparecchio assicurato, la copertura assicurativa viene trasferita all'acquirente con la proprietà del apparecchio, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e non rifiuti l'assicurazione per iscritto entro 30 giorni dall'acquisto del apparecchio assicurato.

7. Eventi assicurati

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della funzionalità di un dispositivo assicurato, quale conseguenza dell'uso di materiali difettosi, di difetti di costruzione, fabbricazione o errori di calcolo (come previsto dalla garanzia del produttore o del venditore).

L'elenco è esaustivo.

8. Esclusioni

Non è assicurata la perdita della funzionalità, in particolare a seguito di:

- Causati da incendi o eventi naturali;
- Causati per disposizione dell'autorità;
- sull'alloggiamento o sulle parti esterne dell'apparecchio assicurato, a condizione che la sua funzione non sia compromessa;
- la normale usura di batterie
- sinistri che provocano un'azione di richiamo da parte del produttore
- danni e difetti contemplati dalla garanzia legale o dalla garanzia contrattuale di terzi (ad es. produttore o venditore);
- danni e difetti coperti da altre polizze;
- errori di installazione non riconducibili ad un installatore incaricato dal produttore o dal venditore;
- modifiche apportate al dispositivo assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- danni e difetti direttamente riconducibili all'invecchiamento o ad un accumulo eccessivo di sporcizia o altri depositi;
- danni e difetti riconducibili all'errata manutenzione o mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;
- danni e difetti riconducibili a un uso non conforme del dispositivo assicurato, secondo le indicazioni del produttore;

Le imperfezioni e i difetti che non influiscono in alcun modo sulla funzionalità del dispositivo assicurato sono esclusi dall'assicurazione.

9. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto del dispositivo assicurato (esclusi eventuali sconti o agevolazioni).

10. Prestazioni

In caso di sinistro l'Helvetia fornisce le seguenti prestazioni:

- in caso di danno parziale:
la riparazione ordinata dall'Helvetia dopo il controllo della copertura, comprese le spese materiali e accessorie;
- In caso di danno totale:
Un dispositivo di ricambio dello stesso tipo o qualità. Se l'apparecchio interessato dal danno totale non è più disponibile, Helvetia fornirà in alternativa un apparecchio di un altro tipo/modello con caratteristiche tecniche comparabili nell'ambito del prezzo di acquisto dell'apparecchio assicurato al momento del sinistro.

Si ha una perdita totale anche se la riparazione dell'apparecchio non è tecnicamente possibile o non è economica. Ai fini delle presenti condizioni, una riparazione è considerata antieconomica se i costi risultanti sono superiori a quelli di un apparecchio sostitutivo dello stesso tipo e qualità.

In caso di danno totale, il materiale assicurato diventa di proprietà dell'Helvetia.

11. Limite massimo di rimborso in caso di sinistro

Per ciascun sinistro la prestazione massima dell'Helvetia si limita al prezzo d'acquisto originario del dispositivo assicurato.

12. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi in merito alle istruzioni d'utilizzo e manutenzione del produttore del dispositivo assicurato e a osservarle.

13. Perito assicurativo

I reclami saranno trattati dalla Suisse Alpine Service AG, Schadencenter, Aawasserstrasse 2, 6383 Dallenwil. Telefono +41 41 611 06 08 oppure info@suisse-alpine.ch.

14. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere denunciato immediatamente (al più tardi 14 giorni dopo la sua conoscenza) tramite lo Suisse Alpine. La persona assicurata deve fornire all'Helvetia tutti i documenti necessari per l'evasione del sinistro, come la ricevuta d'acquisto e altre prove. Inoltre, l'organizzazione della riparazione deve essere lasciata all'Helvetia.

15. Violazione degli obblighi contrattuali

In caso di violazione degli obblighi o delle disposizioni contrattuali o di legge o di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la compagnia assicurativa può rifiutarsi di erogare le prestazioni assicurative o erogarle solo in parte. Questa regola non si applica se la violazione è considerata involontaria.

16. altre assicurazioni e passività

Sono prioritari altri contratti d'assicurazione esistenti al momento del sinistro che coprono gli stessi rischi di quelli assicurati dalla Helvetia. L'Helvetia gestisce nell'ambito di queste condizioni solo se non vengono fornite prestazioni, o solo parzialmente, nell'ambito di altri contratti.

Se il responsabile dell'evento è responsabile dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di esecuzione del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta il suo obbligo di risarcimento e sussiste una responsabilità di risarcimento danni in base alle presenti condizioni, la Helvetia risponde nella misura dei diritti nei confronti della parte responsabile. Le presenti condizioni non sostituiscono le deduzioni di franchigie o differenze di franchigie, nonché le riduzioni dovute a colpa grave, violazioni di obblighi, sottoassicurazioni e valutazioni diverse in caso di sinistro.

17. Foro competente e diritto applicabile

Ansprüche können am Sitz von Helvetia in St. Gallen oder am schweizerischen oder liechtensteinischen Wohnort oder Sitz der versicherten Person gerichtlich geltend gemacht werden. Es gilt schweizerisches Recht, im Besonderen das Schweizer Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).

18. Elaborazione dei dati

L'Helvetia e il concessionario elaborano i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per l'elaborazione di casi assicurativi e valutazioni statistiche. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. L'Helvetia potrà inoltre raccogliere informazioni pertinenti presso pubblici uffici di competenza e terzi, in particolare sul decorso del sinistro.